



Comune di Pordenone

Prot. n.

COMUNE DI PORDENONE c. g888
Prot.N. 0082528 / P AOODPN01/GEN
Data: 12 dicembre 2016 Class 9-2

Ordinanza n. 576/16
Data 12/12/2016

OGGETTO: Rinnovo validità delle autorizzazioni già rilasciate dal Comando Polizia Municipale con scadenza 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 e 31/12/2016 agli autocarri di massa a pieno carico superiore alle 3,5 t nel territorio comunale ove vige specifico divieto.

IL COMANDANTE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI PORDENONE E DEL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

Premesso che la viabilità dei mezzi pesanti è regolamentata con vari provvedimenti che limitano il transito a quelli superiori ai 3,5 t in gran parte delle strade di proprietà comunale;

Considerato, per quanto sopra, che il Comando Polizia Municipale a seguito di motivata istanza, rilascia annualmente le autorizzazioni in deroga allo specifico divieto di transito, ad eccezione della Z.T.L. per la quale vige autonoma disciplina;

Considerato che annualmente, sono state prorogate d'autorità con ordinanza, le autorizzazioni già rilasciate e con scadenza 31/12/2002, 31/12/2003, 31/12/2004, 31/12/2005, 31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 e da ultima con l'ordinanza n. 550 del 21 dicembre 2015, con la quale sono state rinnovate di validità tutte le autorizzazioni fino al 31/12/2016;

Ritenuto doversi valutare e infine procedere quanto prima ad adottare un nuovo provvedimento a carattere generale, con il quale si vada a rivisitare e razionalizzare nell'ambito del territorio comunale il divieto di transito ai veicoli aventi massa complessiva superiore alle 3,5 t, con esclusione delle operazioni di carico e scarico delle merci in generale, installando i necessari pannelli integrativi atti ad esplicitare le deroghe; il tutto in sintonia con le direttive del Ministero dei LL.PP. – Ispettorato Circolazione e Transito;

Considerando immutati i presupposti per cui gli anni precedenti si è proceduto al rinnovo delle autorizzazioni in parola e quindi valutato necessario provvedere – nelle more dell'approvazione del provvedimento generale succitato – ad adottare un ulteriore provvedimento avente carattere temporaneo, rinnovando d'autorità tali autorizzazioni con esclusione tuttavia di quelle più datate e precisamente quelle rilasciate antecedentemente o con scadenza ultima di validità 31/12/2006; tanto per opportune verifiche d'ufficio rispetto alle caratteristiche dei veicoli, in specie rispetto alla necessità dell'inserimento di apposite prescrizioni anche alla luce di quanto disposto dall'ordinanza n. 43 dell'8 febbraio 2016;

Richiamata:

- l'ordinanza sindacale n. 24 del 14 luglio 2006, n. 38 del 9 ottobre 2007 e ss.mm, aventi per oggetto o come argomento la disciplina della circolazione stradale nelle strade site in Zona a Traffico Limitato, con le quali vengono disciplinati i criteri d'accesso e della circolazione dei veicoli a motore, consentendo l'effettuazione delle operazioni relative al trasporto di cose finalizzato all'approvvigionamento o comunque indispensabile all'esercizio delle attività economiche e produttive entro le fasce orarie "dalle ore 7.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00";
- l'ordinanza n. 43 dell'8 febbraio 2016, avente per oggetto le disposizioni in attuazione al Piano Comunale di Azione (PAC) per la limitazione della circolazione stradale, per la prevenzione e la riduzione degli inquinanti atmosferici nel territorio comunale, con la quale a decorrere dal 15 febbraio 2016 e fino a revoca, durante le stagioni autunno e inverno, allo scopo di prevenire il ripetersi di episodi acuti di inquinamento atmosferico sono imposte tra altre limitazioni anche alla circolazione di veicoli adibiti a trasporto di merci in parte del territorio comunale;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 29 del 30 settembre 2016 di nomina a Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Pordenone - Roveredo in Piano fino al 31 dicembre 2016, del Commissario Capo Danilo Dei Cas;

Visti gli articoli 5, 7, 46, 47, 54, 56, 57, e 58 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

le autorizzazioni relative al transito autocarri di massa a pieno carico superiore alle 3,5 t, con scadenza 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 e 31/12/2016 già rilasciate dal Comando di Polizia Municipale, **sono prorogate di validità fino al 31/12/2017, con esclusione:**

- **della Zona a Traffico Limitato**, individuata con apposita segnaletica - in tal senso i veicoli dovranno comunque essere autorizzati con specifico provvedimento nel rispetto dei criteri contenuti nell'ordinanza n. 38 del 09 ottobre 2007 e ss.mm.;
- **dell'area centrale della città**, individuata con apposita segnaletica, nei termini e con le modalità previste dal vigente Piano d'Azione Comunale e contenuti nell'ordinanza n. 43 dell'8 febbraio 2016.

Inoltre il transito sulle strade urbane degli autocarri con peso superiore ai 3,5 t, potrà effettuarsi utilizzando il percorso più adeguato in relazione alle caratteristiche del veicolo ed utilizzando le vie con sezione stradale minima o con problematiche di viabilità solo in caso di carico/scarico e previa verifica dell'accessibilità del mezzo e nel rispetto della segnaletica stradale operante lungo il percorso

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi.

Agli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada, il compito di far rispettare la presente.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge.

IL COMANDANTE
Com. Capo *Danilo Dei Cas*